

RELAZIONE

CONCERNENTE L'ATTIVITÀ SVOLTA SULLA BASE
DEI POTERI SPECIALI SUGLI ASSETTI SOCIETARI NEI
SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA
NAZIONALE, NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ DI RILEVANZA
STRATEGICA NEI SETTORI DELL'ENERGIA,
DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

(Anno 2023)

*(Articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)*

Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

(MANTOVANO)

Comunicata alla Presidenza il 1 luglio 2024

PAGINA BIANCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

Ufficio per le attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, la cooperazione europea, lo studio e l'analisi degli investimenti nei settori strategici

RELAZIONE ANNUALE ALLE CAMERE

in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

ai sensi dell'articolo 3-bis, decreto-legge del 15 marzo 2012, n. 21 e s.m.i.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

INDICE

PREMESSA	4
1. GLI SVILUPPI DEL QUADRO ORDINAMENTALE	5
1.1. <i>Introduzione</i>	5
1.2. <i>Gli sviluppi normativi intervenuti nell'anno 2023</i>	5
1.2.1. <i>Il parziale consolidamento del c.d. regime transitorio</i>	5
1.2.2. <i>Profili procedurali in caso di attivi coperti da proprietà intellettuale</i>	7
1.3. <i>Altre disposizioni con possibili riflessi sull'attività di esercizio dei poteri speciali</i>	7
2. RESOCONTO PER L'ANNO 2023	10
2.1. <i>Introduzione</i>	10
2.2. <i>Le operazioni oggetto di screening</i>	11
2.3. <i>Le notifiche</i>	14
2.3.1. <i>Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento</i>	15
2.3.2. <i>Gli esiti</i>	16
2.4. <i>Le prenotifiche</i>	20
2.4.1. <i>Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento</i>	20
2.4.2. <i>Gli esiti</i>	21
3. IL REGOLAMENTO (UE) 2019/452 E LA COOPERAZIONE EUROPEA	23
3.1. <i>Introduzione</i>	23
3.2. <i>Il meccanismo di cooperazione</i>	23
3.3. <i>Gli investimenti diretti esteri nell'Unione europea</i>	25
3.4. <i>Gli investimenti diretti esteri notificati dagli altri Stati membri</i>	26
3.5. <i>Gli investimenti diretti esteri notificati dall'Italia</i>	27
3.6. <i>La valutazione del Regolamento e le prospettive della cooperazione</i>	27
4. LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI	30
4.1. <i>Introduzione</i>	30
4.2. <i>Consiglio di Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 289</i>	30
4.3. <i>Consiglio di Stato, sez. IV, 5 luglio 2023, n. 6575</i>	32
4.4. <i>Corte di giustizia dell'Unione europea, 13 luglio 2023, causa C-106/22</i>	33
ALLEGATO A - I provvedimenti di esercizio dei poteri speciali	

PAGINA BIANCA

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023***PREMESSA**

L'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, dispone che *“il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri”*.

In tale ambito, la presente relazione descrive l'attività relativa alle operazioni notificate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, in materia di poteri speciali.

Il capitolo 1 illustra i principali sviluppi normativi e regolamentari intervenuti nell'anno di riferimento, anche in ambito unionale, con riguardo al quadro ordinamentale.

Il capitolo 2 descrive l'attività svolta nel periodo in esame, analizzandone i differenti profili, in chiave quantitativa e qualitativa, come, ad esempio, il volume e le tipologie di operazioni, i settori coinvolti, le amministrazioni di riferimento e gli esiti procedimentali.

Il capitolo 3 presenta il meccanismo di cooperazione europea di cui al Regolamento (UE) 2019/452, illustrando i relativi dati aggregati.

Il capitolo 4 sintetizza recenti pronunce giurisprudenziali delle Corti nazionali ed europee che contribuiscono a chiarire alcuni aspetti della disciplina.

Infine, l'allegato A riporta elementi a carattere disaggregato sull'attività svolta, con riguardo ai casi in cui sono stati esercitati i poteri speciali, in riferimento alle operazioni notificate nel corso dell'anno 2023.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023***1****GLI SVILUPPI DEL QUADRO ORDINAMENTALE***1.1. Introduzione*

Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni, disciplina l'esercizio dei poteri speciali, definendone l'ambito applicativo, i presupposti, le procedure, i criteri di esercizio e i possibili provvedimenti.

Il relativo quadro normativo è stato, nel tempo, oggetto di modifiche, anche in ragione dell'evolversi del contesto internazionale e dello sviluppo di nuove tecnologie. Ciò ha portato a una progressiva evoluzione dei procedimenti volta ad assicurare una maggiore prevedibilità nelle tempistiche e una più ampia partecipazione delle parti al procedimento stesso.

1.2. Gli sviluppi normativi intervenuti nell'anno 2023

L'anno 2023 ha registrato, in particolare, interventi normativi e regolamentari relativi ad ambiti di dettaglio e di raccordo della disciplina.

Si è registrato, in primo luogo, il parziale consolidamento del regime transitorio introdotto con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23¹ nell'ambito dell'emergenza da COVID-19².

È, altresì, intervenuta una disciplina su profili procedurali in presenza di alcuni attivi coperti da proprietà intellettuale³.

Sono, poi, state adottate disposizioni, anche in ambito unionale, che hanno ulteriormente integrato il quadro applicabile agli investimenti di rilievo strategico⁴.

1.2.1. Il parziale consolidamento del c.d. regime transitorio

Il decreto-legge 23 del 2020, come anticipato, aveva introdotto, in via provvisoria, alcune disposizioni modificative del campo di applicazione della normativa per rafforzare i presidi nazionali. Ciò anche in conseguenza dell'emergenza COVID-19 che aveva contribuito a determinare una situazione di difficoltà per le imprese, anche strategiche, esponendole a

¹ Convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40. A causa del protrarsi del periodo pandemico, gli effetti del decreto sono stato prorogati al 31 dicembre 2021 con l'art. 4 del d.l. 30 aprile 2021, n. 56, ed al 31 dicembre 2022 con l'art. 17, comma 1, lett. a, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15.

² Cfr. paragrafo 1.2.1.

³ Cfr. paragrafo 1.2.2.

⁴ Cfr. paragrafo 1.3.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

rischio di possibili tentativi di acquisizione da parte di imprese estere, lesivi per la sicurezza nazionale.

Il Legislatore aveva, pertanto, esteso l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 21 del 2012:

a) ad operazioni extra-UE, in caso di acquisizione, da parte di un'impresa estera, di partecipazioni di minoranza dei diritti di voto o del capitale, pari, almeno, al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro⁵;

b) ad operazioni intra-UE nel caso di acquisizione del controllo (di partecipazioni in società che detengono attivi strategici "di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto") di asset rientranti nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

Tali disposizioni, la cui vigenza è stata estesa, fino al 31 dicembre 2022, attraverso interventi di proroga della predetta disciplina transitoria⁶, sono state consolidate dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, limitatamente agli investimenti di imprese estere. In particolare, con riferimento alle acquisizioni di partecipazioni di minoranza, l'articolo 25 del citato decreto-legge n. 21 del 2022, ha infatti introdotto il seguente periodo: "*[s]ono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.*"⁷.

In relazione, invece, alle acquisizioni da parte di soggetti europei, la nuova disciplina ha circoscritto il presidio sul controllo degli investimenti ad alcuni settori particolarmente esposti. In particolare l'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, ha disposto che "*Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale*

⁵ È altresì prevista la notifica delle acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale.

⁶ Cfr. *supra* nota n. 1.

⁷ Riproduttivo della norma transitoria, contestualmente abrogata.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

A decorrere dal 1° gennaio 2023, pertanto, l'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, ai sensi del citato articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, permane limitatamente ai settori delle comunicazioni, energia, trasporti, salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo. Nei medesimi settori, analoga disposizione è prevista dall'articolo 2, comma 2-*bis*, per le delibere societarie.

Negli ulteriori settori di cui all'articolo 2, ritorna applicabile, al contrario, il generale presupposto soggettivo di notifica di cui all'articolo 2, comma 5, primo periodo, decreto-legge n. 21 del 2012, che limita l'obbligo di notifica agli acquisti effettuati da parte di un soggetto esterno all'Unione europea.

1.2.2. Profili procedurali in caso di attivi coperti da proprietà intellettuale

L'articolo 7 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104⁸, ha, poi, introdotto un nuovo periodo al comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

La disposizione prevede che: *"In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali."*

Con tale disposizione, il Legislatore ha stabilito che, ferma restando la verifica della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali, alle operazioni infragruppo relative alle sopra elencate tecnologie critiche non si applica la disciplina semplificata prevista per le operazioni realizzate all'interno del medesimo gruppo societario⁹.

1.3. Altre disposizioni con possibili riflessi sull'attività di esercizio dei poteri speciali

Nel corso dell'anno 2023 sono stati, infine, adottati ulteriori interventi normativi, sia in

⁸ Recante: *"Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici"*, convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2023, n. 136.

⁹ Si veda l'art. 14, d.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179 e art. 4, d.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 180.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

ambito nazionale che europeo, suscettibili di avere riflessi sull'attività di esercizio dei poteri speciali. In particolare:

a) Il Regolamento sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

Il Parlamento europeo e il Consiglio, il 14 dicembre 2022, hanno adottato il Regolamento (UE) 2022/2560 sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, entrato in vigore il 12 gennaio 2023 e finalizzato a ripristinare il cd. *level playing field* del mercato unico tra imprese europee ed estere. Tali sovvenzioni, avendo natura di aiuti selettivi, potrebbero, infatti, alterare la concorrenza nel mercato unico, compromettendo la parità di condizioni di diverse attività economiche dell'Unione,¹⁰ così favorendo le imprese estere che ne possono beneficiare rispetto a quelle europee, soggette, al contrario, alla rigorosa disciplina degli aiuti di Stato.

Il predetto Regolamento, pertanto, colmando una lacuna normativa (cd. *regulatory gap*) presente negli strumenti dell'Unione¹¹, ha introdotto un obbligo preventivo di notifica alla Commissione europea per le imprese estere che realizzano una concentrazione - come definita nell'articolo 20 del citato Regolamento - o che partecipano a gare di appalto sopra una certa soglia, comunicando le eventuali sovvenzioni estere percepite sotto qualunque forma¹². Il Regolamento, inoltre, consente alla Commissione, a determinate condizioni, di esaminare, anche d'ufficio, le concentrazioni e gli appalti già aggiudicati¹³.

Il citato Regolamento (UE) 2022/2560, che ha previsto poteri inediti per la Commissione¹⁴, compreso quello di revoca di un appalto aggiudicato e quello di imporre prescrizioni e di condizionare l'operatività della concentrazione o dell'appalto, riguarda tutti i settori economici, ivi inclusi quelli di interesse strategico per l'Unione e le infrastrutture critiche, tra i quali rientrano quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2019/452¹⁵.

Nonostante gli ambiti applicativi tra le due discipline possano talvolta sovrapporsi, il Regolamento (UE) 2022/2560 precisa che la sua applicazione non deve pregiudicare quella del Regolamento (UE) 2019/452¹⁶. Il Regolamento stabilisce, inoltre, che *"la Commissione comunica l'avvio dell'esame preliminare agli Stati membri che le hanno notificato una procedura nazionale a norma del regolamento (UE) 2019/452"*¹⁷.

¹⁰ Cfr. *considerando* (4) del Regolamento (UE) 2022/2560.

¹¹ Cfr. *considerando* (5) del Regolamento (UE) 2022/2560.

¹² Cfr. art. 3 del Regolamento (UE) 2022/2560.

¹³ Ai sensi dell'art. 9, par. 1, la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare le informazioni provenienti da qualsiasi fonte.

¹⁴ Cfr. artt. 25 e 31 del Regolamento (UE) 2022/2560.

¹⁵ Ai sensi del *considerando* (3) del Regolamento (UE) 2022/2560.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 44, par. 3 del Regolamento (UE) 2022/2560.

¹⁷ Cfr. art. 10, par. 2 del Regolamento (UE) 2022/2560.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

b) Misure economiche connesse all'esercizio del golden power

Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il 16 ottobre 2023¹⁸ è stata data attuazione all'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187¹⁹ che consente alle imprese che hanno notificato una operazione ai sensi della disciplina *golden power* e sono state destinatarie di un provvedimento di esercizio dei poteri speciali, di accedere, a specifiche condizioni, a determinati interventi di sostegno.

La misura è diretta ad agevolare l'accesso a fonti di finanziamento, al fine di rafforzare la capitalizzazione di dette imprese e sostenerne l'operatività. Gli interventi sono finanziati a valere sul *Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa*²⁰, su quello per gli interventi erogati dal *patrimonio destinato* (cd. *Patrimonio rilancio*)²¹, nonché dagli strumenti dei *contratti di sviluppo* e degli *accordi per l'innovazione*²².

A tal fine il decreto attuativo disciplina, all'articolo 2, l'ambito di applicazione e le finalità e, all'articolo 3, definisce i requisiti dei destinatari. In particolare, possono presentare istanza per l'accesso a tali misure le imprese che svolgono attività ovvero detengono uno o più attivi di rilevanza strategica per l'interesse nazionale negli ambiti disciplinati dal decreto-legge n. 21 del 2012 qualora, rispetto a delibere, atti od operazioni notificate ai sensi del citato decreto-legge, siano stati esercitati i poteri speciali. I successivi articoli 4 e 5 individuano le condizioni e le modalità di accesso prioritario al cd. *Fondo salvaguardia imprese* e al cd. *Patrimonio rilancio*, nonché i termini e le modalità procedurali per l'accesso, con priorità, ai *contratti di sviluppo* e agli *accordi per l'innovazione*²³.

Le imprese interessate non devono essere state oggetto di sanzione amministrativa irrogata per l'inosservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 21 del 2012 e non avere promosso, né avere intenzione di promuovere, azioni giudiziali per la contestazione di atti di esercizio dei poteri speciali²⁴.

¹⁸ Pubblicato in G.U. 25 novembre 2023, n. 276.

¹⁹ Recante: "*Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici*", convertito con modificazioni, dalla l. 1° febbraio 2023, n. 10.

²⁰ Fondo previsto dall'art. 43 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.

²¹ Costituito ai sensi dell'art. 27, co. 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.

²² Si veda il D.M. 31 dicembre 2021 (in GU n. 37 del 14 febbraio 2022), recante la ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti e con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate.

²³ L'art. 2 specifica che l'accesso alle misure indicate è, comunque, subordinato, con riferimento a ciascuna misura interessata, alla disponibilità delle risorse finanziarie e all'effettiva apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso da parte della generalità dei soggetti beneficiari.

²⁴ Ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

2

RESOCONTO PER L'ANNO 2023

2.1. Introduzione

La disciplina sull'esercizio dei poteri speciali, cd. *golden power*, si sostanzia in un controllo per motivi di sicurezza e ordine pubblico su determinate operazioni nei settori strategici previsti dall'ordinamento. Questi possono riguardare attivi riferiti alla difesa e l'ordine pubblico interno, alla tecnologia 5G, nonché una pluralità di infrastrutture e tecnologie critiche, civili e/o a duplice uso²⁵.

Il procedimento è attivato a seguito della notifica da parte degli investitori, nei casi previsti dall'ordinamento²⁶ e può concludersi con le seguenti decisioni:

- a) non applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;
- b) non esercizio dei poteri speciali, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, che, nel caso di unanimità tra i componenti del gruppo di coordinamento, può avvenire senza delibera del Consiglio dei Ministri²⁷;
- c) esercizio dei poteri speciali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante l'imposizione di specifiche condizioni o prescrizioni, veto a determinate delibere, atti o operazioni, ovvero opposizione all'acquisto.

Gli investitori possono avvalersi anche dell'istituto della prenotifica²⁸, introdotto nel 2022, che consente agli investitori di verificare agevolmente l'inapplicabilità della normativa all'operazione progettata. In questo caso il procedimento può concludersi, oltre che con un provvedimento che dichiara la non applicabilità della normativa, anche con uno di non esercizio nei casi di manifesta insussistenza dei requisiti o con la richiesta di notifica da parte del Gruppo di coordinamento.

Le rilevazioni per il 2023 confermano la tendenza crescente delle notifiche e prenotifiche. Nell'anno in esame, infatti, sono state oggetto di *screening* 727 operazioni, di cui 577 notifiche e 150 prenotifiche. Quest'ultimo strumento di semplificazione, ormai a regime, ha contribuito a determinare una lieve flessione, su base annua, delle operazioni oggetto di notifica.

Le attività si sono concluse nei termini previsti, con tempistiche tra le più celeri nel panorama europeo. Oltre la metà delle operazioni è risultata al di fuori dell'ambito di

²⁵ Ai sensi degli artt. 1, 1-*bis* e 2 del d.l. 15 marzo 2012, n. 21 e s.m.i.

²⁶ In caso di omessa notifica il procedimento può attivarsi anche d'ufficio, ai sensi dei medesimi artt. 1, 1-*bis* e 2.

²⁷ Ai sensi dell'art. 6 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133.

²⁸ Ai sensi dell'art. 7 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

applicazione, con una percentuale di inapplicabilità più elevata per le prenotifiche, in coerenza con la *ratio* dell'istituto.

Con riferimento alle notifiche pervenute nel 2023, i casi di veto e opposizione si sono ridotti alla metà rispetto allo scorso anno, passando da 4 a 2. Al contempo si è registrato un lieve incremento nell'utilizzo delle misure di mitigazione che riflette l'aumento del numero di operazioni pervenute e il mutato contesto internazionale.

2.2. Le operazioni oggetto di screening

Le operazioni oggetto di *screening*, nell'anno 2023, sono state complessivamente 727, di cui 577 notifiche e 150 prenotifiche. Le attività hanno, dunque, registrato, nell'anno in esame, un incremento dell'11,7 per cento rispetto all'annualità precedente, quando erano pervenute 651 operazioni, di cui 608 notifiche e 43 prenotifiche.

La *Figura 1* presenta l'evoluzione del numero di operazioni notificate, ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012 e successive modifiche e integrazioni, a partire dal formale avvio delle attività di *screening* e fino al 31 dicembre 2023.

Figura 1: Operazioni - tendenza



Nota: le operazioni notificate ai sensi di più articoli sono qualificate sulla base del settore prevalente.

La *Figura 1* evidenzia la tendenza in crescita delle operazioni oggetto di notifica e prenotifica a conferma di un utilizzo precauzionale da parte degli investitori e della crescente rilevanza economica dei settori di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/452.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

In proposito, la *Tavola 1* riporta il dettaglio delle notifiche e delle prenotifiche pervenute, suddivise tra le categorie previste dal decreto-legge n. 21 del 2012: difesa e sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 1, tecnologia 5G ai sensi dell'articolo 1-bis²⁹ ed energia, trasporti, comunicazioni e settori del Regolamento (UE) 2019/452³⁰ ai sensi dell'articolo 2.

Tavola 1: Operazioni - dettaglio

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Notifiche										
Difesa e sicurezza nazionale (Art. 1)	4	7	8	19	26	31	37	51	71	55
Tecnologia 5G (Art. 1-bis)	0	0	0	0	0	14	19	20	18	14
Energia, trasporti e comunicazioni / Settori Reg. UE 2019/452 (Art. 2)	4	11	6	11	20	38	286	425	519	508
Totale	8	18	14	30	46	83	342	496	608	577
Prenotifiche										
Difesa e sicurezza nazionale (Art. 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10
Energia, trasporti e comunicazioni / Settori Reg. UE 2019/452 (Art. 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	37	140
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	43	150
Totale operazioni	8	18	14	30	46	83	342	496	651	727

Note: le operazioni notificate ai sensi di più articoli sono qualificate sulla base del settore prevalente. Il dato relativo alle prenotifiche pervenute nell'anno 2022 si riferisce ai mesi di applicazione dello strumento.

La rilevazione per l'anno 2023 conferma, tra le operazioni pervenute a titolo di notifica o prenotifica, la prevalenza di quelle effettuate ai sensi dell'articolo 2, che sono pari a 508 notifiche e 140 prenotifiche. Le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 rappresentano, in particolare, l'88 per cento del totale delle notifiche e quasi il 90 per cento del totale delle operazioni pervenute. Al contempo, le notifiche presentate in relazione al settore della difesa e sicurezza nazionale sono pari a 55, prossime, dunque, al 10 per cento del totale.

²⁹ L'istituto di cui all'art. 7 del d.P.C.M. 1° agosto 2022, n. 133, non è applicabile al settore 5G di cui all'art. 1-bis, d.l. 15 marzo 2012, n. 21.

³⁰ L'art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 2019/452 fa riferimento a: "a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; e) libertà e pluralismo dei media".

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023


Le notifiche effettuate, nel corso del 2023, relative al settore della tecnologia 5G, consentono di apprezzare pienamente gli effetti delle misure di semplificazione introdotte nel 2022, che prevedono l'obbligo di notificare un unico piano annuale anziché singoli contratti e accordi³¹. In proposito, le notifiche pervenute nel 2023 ai sensi dell'articolo 1-bis sono pari a 14 e inferiori di quasi un terzo rispetto alla corrispondente rilevazione del 2021, prima dell'introduzione del piano annuale.

Lo strumento della prenotifica, nel 2023, primo anno della sua complessiva applicazione, ha registrato 150 operazioni, rispetto alle 43 del 2022, anno in cui era entrato in vigore soltanto negli ultimi mesi³².

Anche le prenotifiche, in relazione ai settori di riferimento, vedono la prevalenza delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, che sono pari all'93 per cento del totale.

La Figura 2 illustra, in relazione al totale delle operazioni pervenute, le percentuali dei casi per cui è stato disposto l'esercizio dei poteri speciali, sia con riferimento ai casi di applicabilità della normativa, sia con riferimento al totale complessivo.

Figura 2: Operazioni - esercizio dei poteri speciali



Nota: dal calcolo sono state escluse le notifiche revocate e quelle per cui è stata chiesta la rinotifica.

Con riguardo all'esercizio dei poteri speciali (cfr. *infra* par. 2.3.2.), le evidenze confermano come le decisioni siano orientate da principi di proporzionalità e adeguatezza,

³¹ La notifica del piano annuale è stata introdotta dal d.l. 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla l. 20 maggio 2022 n. 51.

³² Lo strumento di semplificazione è entrato in vigore il 24 settembre 2022.


Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

anche in riferimento alle tipologie delle misure applicate. In questa prospettiva, i casi di esercizio e di opposizione rimangono limitati, a prescindere dal parametro considerato. Infatti, i provvedimenti di esercizio dei poteri si attestano al 10 per cento delle operazioni per cui sono stati ravvisati i presupposti di applicabilità della normativa, e tale rilevazione si riduce al 4 per cento, se parametrata al totale delle operazioni. I casi di non applicabilità della normativa, che costituiscono la maggioranza, sono pari al 57 per cento del totale.

2.3. Le notifiche

In relazione alle notifiche pervenute nell'anno 2023, la *Figura 3* offre evidenza delle operazioni notificate nel periodo di riferimento, aggregandone le risultanze in ragione della tipologia di operazione.

Figura 3: Notifiche - tipologia di operazione



Nota: la categoria 'Altro' ricomprende inter alia: cessione o utilizzo di diritti reali ovvero relativi a beni materiali e immateriali, costituzione di garanzie e investimenti c.d. greenfield. La categoria 'Delibere societarie' ricomprende inter alia: cessioni di ramo d'azienda, operazioni di fusione/scissione, operazioni di aumento di capitale, modifiche dello statuto o dell'oggetto sociale.

Dall'analisi relativa alle tipologie di operazioni emerge la prevalenza di notifiche aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni societarie, la cui rilevazione si attesta, al 70 per cento del totale, in linea con l'anno precedente quando le rilevazioni erano pressoché pari ai due terzi del totale (64 per cento). Il 12 per cento dei casi ha riguardato una riorganizzazione interna al medesimo gruppo societario notificante, attraverso operazioni infragruppo³³. Infine, le notifiche aventi ad oggetto i piani annuali 5G costituiscono, al pari dello scorso anno, il 3 per

³³ In proposito, l'art. 11 del d.P.C.M., 1° agosto 2022, n. 133 prevede la possibilità di concludere il procedimento tramite una procedura semplificata.


Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

cento dell'attività complessiva.

2.3.1. Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento

Le operazioni oggetto di notifica e prenotifica sono esaminate all'interno del Gruppo di coordinamento, istituito con d.P.C.M. 6 agosto 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto dalle amministrazioni competenti³⁴. La *Figura 4* riporta la suddivisione delle notifiche pervenute sulla base dell'amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta, individuata nell'ambito del Gruppo di coordinamento.

Figura 4: Notifiche - amministrazioni



Nota: in caso di pluralità di amministrazioni competenti per ciascuna operazione, la figura riporta l'amministrazione individuata in ragione della competenza prevalente, ferma restando la possibilità che più amministrazioni svolgano attività istruttorie sulla stessa operazione.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) è l'amministrazione che ha curato

³⁴ Il Gruppo di coordinamento interministeriale è composto dai rappresentanti delle seguenti amministrazioni: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'interno, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della salute, Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dai responsabili designati dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che partecipa per gli ambiti di competenza. Tra i componenti del Gruppo di coordinamento, risultano altresì il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per le politiche europee, nonché il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

il maggior numero di istruttorie nel corso dell'anno, pari a 211, sostanzialmente stabili rispetto all'annualità precedente, quando le istruttorie erano pari a 218. Stabili sono anche le attività svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), quando le istruttorie erano pari rispettivamente a 119, 112 e 69.

2.3.2. Gli esiti

Nel 2023, il Governo ha esercitato i poteri speciali in 30 occasioni. Tra queste, 2 procedimenti si sono conclusi con l'esercizio dei poteri speciali con l'opposizione all'acquisito di partecipazioni. Nei restanti casi, 20 notifiche sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali con condizioni o prescrizioni, ai sensi degli articoli 1 e 2, e 8 piani annuali 5G, o relativi aggiornamenti, sono stati approvati con l'apposizione di specifiche prescrizioni.

Inoltre, 222 notifiche rientranti nell'ambito applicativo di riferimento si sono concluse con una delibera di non esercizio dei poteri speciali. Tra queste, 51 hanno riguardato operazioni attuate all'interno del medesimo gruppo societario.

Infine, 317 notifiche, in ampia parte relative ad ambiti potenzialmente connessi all'articolo 2, si sono concluse con una decisione di non applicabilità della normativa. La *Tavola 2* riporta il dettaglio delle decisioni relative alle operazioni oggetto di notifica nel corso dell'anno 2023.

Tavola 2: Notifiche - esiti

	Art.1	Art. 1-bis	Art. 2	Totale
d.P.C.M. esercizio poteri speciali - opposizione	1	-	1	2
d.P.C.M. esercizio poteri speciali con prescrizioni/condizioni	6	0	14	20
d.P.C.M. approvazione piano annuale 5G	-	3	0	3
d.P.C.M. approvazione piano annuale 5G con prescrizioni/condizioni	-	8	-	8
delibera non esercizio	23	0	146	169
delibera non esercizio con raccomandazioni	0	0	2	2
procedura semplificata per le operazioni infragruppo	8	0	43	51
operazione esclusa d.l. 21/2012	15	3	299	317
nota per rinotifica	0	0	3	3
notifica revocata dalla società	2	0	0	2
totale	55	14	508	577

Note: la tavola fa riferimento al totale delle notifiche pervenute nel corso del 2023 e ai relativi esiti. Il dato relativo ai d.P.C.M. di approvazione del piano annuale 5G con prescrizioni\condizioni include anche i d.P.C.M. relativi agli aggiornamenti dei piani.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023


I dati, disaggregati sulla base del provvedimento adottato, possono essere descritti come segue:

- Per 2 notifiche, di cui 1 procedimento ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 e 1 ai sensi dell'articolo 2, è stato esercitato il potere di opposizione all'acquisto;
- 20 notifiche sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, di cui 6 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 e 14 ai sensi dell'articolo 2;
- 3 notifiche ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012 si sono concluse con l'approvazione del piano annuale 5G;
- 8 notifiche ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012 si sono concluse con l'approvazione del piano annuale 5G o dei relativi aggiornamenti con l'apposizione di specifiche prescrizioni;
- 169 notifiche non sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali, di cui 23 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 e 146 ai sensi dell'articolo 2;
- 2 notifiche non sono state oggetto di esercizio dei poteri speciali e nella delibera di non esercizio sono state rivolte alcune raccomandazioni all'impresa notificante o alle società coinvolte nell'operazione;
- 51 notifiche si sono concluse con la procedura semplificata prevista per le operazioni realizzate all'interno di un medesimo gruppo, di cui 8 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, 43 ai sensi dell'articolo 2;
- 317 notifiche, all'esito della istruttoria, sono state ritenute escluse dall'ambito di applicazione del decreto-legge n. 21 del 2012;
- per 3 notifiche, incomplete o irregolari, è stata richiesta la rinotifica;
- 2 notifiche sono state revocate dalla società notificante.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

La *Figura 5* illustra graficamente la percentuale di notifiche ricomprese nella normativa.

Figura 5: Notifiche - applicabilità



Nota: dal calcolo sono state escluse le notifiche revocate e quelle per cui è stata chiesta la rinotifica.

Come evidenziato dall'analisi grafica, il 55 per cento delle notifiche è stato considerato non rientrante nell'ambito di applicazione. Tale rilevazione testimonia un utilizzo ancora ampiamente precauzionale dello strumento della notifica ed è in linea con la corrispondente evidenza registrata nel 2022, anno in cui 54 notifiche su 100 erano state considerate non rientranti nella normativa.

In relazione alle operazioni notificate rientranti nell'ambito applicativo della disciplina, la *Figura 6* illustra il peso percentuale di ciascun settore, misurato in base al numero di notifiche pervenute rispetto al totale delle notifiche che hanno coinvolto attivi strategici.

In particolare, il grafico evidenzia che il settore della difesa e della sicurezza nazionale rappresenta il 17,6 per cento del totale delle notifiche rientranti nell'ambito di applicazione della normativa "cd. *golden power*". La rilevazione è stabile rispetto al corrispondente dato per il 2022, di poco superiore al 18 per cento.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il settore della salute e sanitario si conferma come il principale ambito strategico, attestandosi poco al di sotto del 15 per cento.


Sul complesso delle operazioni considerate strategiche appaiono numericamente rilevanti anche quelle relative al settore delle comunicazioni e al trattamento dei dati pari,

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

rispettivamente, all'11 per cento e all'8,2 per cento del totale. Il settore creditizio e assicurativo e quello dell'energia rappresentano, entrambi il 7,1 per cento del totale degli attivi ritenuti strategici.

Infine, le operazioni che hanno coinvolto attivi strategici nei settori legati alle nuove tecnologie³⁵ si sono attestate, complessivamente, a circa il 10 per cento del totale, poco al di sotto del 2022, quando la corrispondente rilevazione era pari al 13 per cento³⁶.

Figura 6: Notifiche - settori strategici



³⁵ Cfr. l'art. 9 del d.P.C.M. n. 179 del 18 dicembre 2020.


³⁶ Rilevano, nell'ordine, l'intelligenza artificiale (2 per cento), l'automazione industriale (2 per cento), la robotica e la sensoristica (2 per cento), la cybersicurezza (1,6 per cento), i BigData & analytics (0,8 per cento), i semiconduttori (0,8 per cento), la manifattura avanzata e le nanotecnologie (0,4 per cento).

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

2.4. Le prenotifiche

Le prenotifiche pervenute nell'anno 2023, sono pari a 150. La *Figura 7* illustra le tipologie di operazioni prenotificate nel periodo di riferimento.

Figura 7: Prenotifiche - tipologia di operazione



Nota: le operazioni sono qualificate sulla base del settore prevalente. La categoria 'Altro' ricomprende inter alia: cessione o utilizzo di diritti reali ovvero relativi a beni materiali e immateriali, costituzione di garanzie e investimenti c.d. greenfield.

Dall'analisi delle tipologie emerge la sostanziale prevalenza delle operazioni riguardanti l'acquisto di partecipazioni societarie, pari al 63 per cento delle prenotifiche, in linea con la corrispondente rilevazione per le notifiche, pari al 70 per cento. Al contempo, le delibere societarie presentate in sede di prenotifica sono pari al 13 per cento del totale, percentuale lievemente più elevata rispetto alla corrispondente rilevazione registrata per le notifiche e pari all'8 per cento.

2.4.1. Le amministrazioni competenti e i settori di riferimento


La *Figura 8* presenta una suddivisione delle prenotifiche sulla base dell'amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta e ne evidenzia gli esiti procedimentali.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) è stato individuato nell'ambito del Gruppo di coordinamento quale amministrazione responsabile dell'istruttoria per 51 prenotifiche, pari a circa un terzo del totale. Al contempo, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e il Ministero della salute hanno complessivamente curato l'istruttoria di oltre metà dei procedimenti,

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

rispettivamente pari a 34, 23 e 22.

Figura 8: Prenotifiche - amministrazioni




Nota: in caso di pluralità di amministrazioni competenti per ciascuna operazione, la figura riporta l'amministrazione individuata in ragione della competenza prevalente, ferma restando la possibilità che più amministrazioni svolgano attività istruttorie sulla stessa operazione.

2.4.2. Gli esiti

Con riferimento agli esiti delle prenotazioni, la *Figura 9* fornisce evidenza delle relative risultanze procedurali.

Figura 9: Prenotifiche - esiti



Nota: per il calcolo delle percentuali è stata esclusa 1 prenotazione carente degli elementi essenziali.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

In particolare 93 prenotifiche, pari al 62 per cento del totale, si sono concluse con l'inapplicabilità della normativa, non risultando conseguentemente dovuta la formale notifica. Il restante 38 per cento di prenotifiche fa riferimento a casi in cui è stata ravvisata la presenza di attivi suscettibili di interesse strategico. Nell'ambito di questo 38 per cento le richieste di notifica hanno riguardato 24 casi, pari al 16 per cento del totale delle prenotifiche. Infine, nei restanti 32 casi, pari a circa il 22 per cento delle prenotifiche, essendo manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali, il procedimento si è concluso con una delibera di non esercizio in sede di prenotifica³⁷.

Dalle rilevazioni sopra riportate emerge che, per circa l'85 per cento del totale delle prenotifiche³⁸, il Gruppo di coordinamento non ha richiesto la formale notifica dell'operazione a conferma dell'efficacia dello strumento.

³⁷ Inoltre, per 1 prenotifica, l'amministrazione responsabile dell'istruttoria ha ritenuto che la stessa fosse carente degli elementi essenziali e pertanto non idonea a consentirne la valutazione ai sensi del d.l. 15 marzo 2012, n. 21.

³⁸ Il calcolo è effettuato sommando la percentuale dei casi di operazioni non rientranti nell'ambito applicativo, pari al 62 per cento, e la percentuale dei casi per cui il procedimento si è concluso con delibera di non esercizio dei poteri speciali, pari al 22 per cento.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023***3****IL REGOLAMENTO (UE) 2019/452 E LA COOPERAZIONE EUROPEA***3.1. Introduzione*

Il Regolamento (UE) 2019/452, prevede un articolato meccanismo triangolare di cooperazione tra lo Stato membro in cui è effettuato l'investimento, la Commissione e gli altri Stati membri, con riferimento agli investimenti diretti esteri (IDE) suscettibili di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Nell'anno 2023, l'Italia ha confermato il ruolo di primo piano già assunto nella cooperazione europea fin dalla sua costituzione, sia in riferimento all'attività svolta sulle operazioni realizzate negli altri Stati membri, che in riferimento alla cooperazione relativa agli investimenti diretti esteri effettuati nel proprio territorio oggetto di controllo in corso.

3.2. Il meccanismo di cooperazione

Con il meccanismo di cooperazione, in particolare, si consente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, e tra questi e la Commissione, affinché lo Stato membro che effettua il controllo disponga di maggiori elementi sugli effetti, anche transfrontalieri, dell'operazione notificata. A tal fine la Commissione e gli Stati membri possono segnalare rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico all'interno del meccanismo o fornire informazioni pertinenti per tale controllo, comunque in loro possesso.

In proposito, tra i fattori che possono essere presi in considerazione dalla Commissione e dagli Stati membri rilevano, ad esempio, gli effetti sulle infrastrutture, sulle tecnologie e sui fattori produttivi critici, come pure l'accesso a informazioni sensibili, ai dati personali, l'incidenza sulla libertà e sul pluralismo dei media³⁹, il coinvolgimento di progetti e programmi dell'Unione europea⁴⁰.

In termini procedurali, l'articolo 6 del Regolamento dispone che gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti gli investimenti esteri diretti nel loro territorio che sono oggetto di un controllo in corso⁴¹. La notifica include informazioni

³⁹ Ai sensi dell'art. 4. del Regolamento.

⁴⁰ Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.

⁴¹ L'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Regolamento e dei termini per l'esercizio dei poteri speciali è istituito dall'art. 2-ter del d.l. 15 marzo 2012 n. 21. Questo dispone che, qualora uno Stato membro o la Commissione notificati, ai sensi dell'art. 6, par. 6 del Regolamento, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di controllo in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

sull'assetto proprietario dell'investitore, su prodotti, servizi e attività delle imprese coinvolte e sugli Stati membri in cui l'investitore e l'impresa *target* esercitano attività economica⁴².

In relazione agli investimenti soggetti a controllo, l'investimento diretto estero è definito dall'articolo 2 del Regolamento come un *"investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica"*.

Sotto il profilo soggettivo, l'ambito di applicazione del Regolamento include i casi in cui l'acquisizione di una società *target* dell'Unione comporta un investimento diretto da parte di uno o più soggetti stabiliti al di fuori dell'UE. A tal fine, possono rilevare fattori quali l'ubicazione della sede legale e l'ordinamento giuridico ai sensi del quale vengono costituiti, fatta salva l'eventuale applicazione della generale clausola antielusione, anche con riferimento a società di comodo o fittizie con sede nell'Unione⁴³.

In proposito, il *considerando* (10) del Regolamento dispone che *"Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo, dovrebbero provvedere, nel rispetto del diritto dell'Unione, alle misure necessarie ad evitare l'elusione dei loro meccanismi di controllo e delle relative decisioni. Tali misure dovrebbero riguardare gli investimenti realizzati nell'Unione tramite costruzioni artificiali che non riflettono la realtà economica ed eludono i meccanismi di controllo e le relative decisioni, ove l'investitore sia in ultima istanza di proprietà di una persona fisica o un'impresa di un paese terzo o da essa controllato, senza pregiudicare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali sancite dal TFUE"*.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento, la trasmissione delle informazioni avviene in maniera riservata: *"Le informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dello Stato membro che effettua il controllo sono protette"*⁴⁴.

della Commissione europea.

⁴² Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento.

⁴³ Sul punto, si veda la sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-106/22 | Xella Magyarország del 13 luglio 2023 (cfr. infra cap. 4).

⁴⁴ L'ostensione delle informazioni rese in seno al meccanismo di cooperazione europea è stata oggetto di una pronuncia giurisdizionale (TAR Lazio, sez. I, ordinanza 9 novembre 2021, n. 11490) resa sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 116 co. 2 del codice del processo amministrativo. Tenuto conto della disciplina contenuta nei Regolamenti nn. 1049/2001 e 2019/452, la Presidenza del Consiglio non avrebbe potuto divulgare le informazioni "sensibili" o "riservate" provenienti da istituzioni estere senza il relativo consenso, risultando dunque legittimo il contenuto della nota con cui la Presidenza ha invitato la società a provvedere autonomamente alla trasmissione della richiesta alle istituzioni competenti.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023**3.3. Gli investimenti diretti esteri nell'Unione europea*

La Commissione europea pubblica, con frequenza annuale e sulla base degli elementi presentati dagli Stati membri, una relazione sull'attuazione del Regolamento, che esamina, tra l'altro, l'evoluzione complessiva degli investimenti diretti verso l'Unione, gli sviluppi legislativi negli Stati membri e l'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo.

L'ultima relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione⁴⁵, pubblicata il 19 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, riporta le attività di controllo degli IDE svolte dagli Stati membri, restituendo statistiche aggregate sul meccanismo di cooperazione.

In proposito, nell'anno 2022, il volume degli IDE si è attestato, in valore, a 1.200 miliardi di euro, registrando una crescita del 34 per cento rispetto al 2020 e, al contempo, evidenziando una contrazione del 14,3 per cento rispetto al 2021⁴⁶. A fronte di tale riduzione, il numero complessivo di operazioni estere nell'Unione registra una tendenza al rialzo dal 2015 al 2022 con circa 2.200 acquisizioni estere e 3.200 investimenti *greenfield* medi annuali⁴⁷. Tra i settori rilevanti, le telecomunicazioni e il settore manifatturiero hanno registrato il maggior numero di acquisizioni, nonostante una diminuzione delle operazioni su base annua. Per quanto riguarda gli investimenti *greenfield*, si è registrata una crescita, in particolare nel settore finanziario e in quello delle attività professionali e scientifiche, che nel 2022 hanno registrato incrementi rispettivamente pari al 33,2 per cento e al 26,6 per cento⁴⁸.

In relazione agli sviluppi legislativi, diversi Stati membri dell'UE hanno adottato nuovi meccanismi nazionali di controllo o hanno aggiornato e ampliato quelli già esistenti in reazione alla situazione in corso⁴⁹. Nel 2022 due terzi di tutti gli Stati membri dell'UE disponevano di una legislazione in materia di controllo degli IDE e per alcuni, l'adozione o l'entrata in vigore del rispettivo meccanismo è avvenuta nel 2023⁵⁰. Al 30 giugno 2023, tutti gli Stati membri privi di un meccanismo di controllo hanno avviato una discussione e, in molti casi, una procedura legislativa per introdurre un meccanismo⁵¹.

⁴⁵ Si veda: Commissione europea (2023), *Terza relazione annuale sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio*.

⁴⁶ Si veda: Commissione europea (2023), pag. 2.

⁴⁷ Si veda: Commissione europea (2023), pag. 3.

⁴⁸ Si veda: Commissione europea (2023), pag. 7.

⁴⁹ Si veda: Commissione europea (2023), pag. 8.

⁵⁰ Nel settembre 2017, 14 Stati membri compreso il Regno Unito, disponevano di un meccanismo di controllo. A giugno 2023, altri 8 Stati membri hanno adottato un meccanismo di *screening* e 2 Stati membri dotati di meccanismi settoriali hanno adottato meccanismi intersettoriali più ampi. Si veda: Commissione europea (2024), *Evaluation of Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and Council of 19 March 2019 establishing a framework for the screening of foreign direct investment into the Union*, pag. 8.

⁵¹ Si veda: Commissione europea (2024), pag. 8.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

In riferimento ai casi notificati, la Commissione ha quindi rilevato⁵², tra l'ottobre 2020 e il giugno 2023, un'elevata concentrazione in pochi Stati membri. In particolare, 6 stati membri (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia e Spagna) hanno contribuito per il 90 per cento delle notifiche, mentre il restante 10 per cento è suddiviso tra altri 11 Stati.

3.4. Gli investimenti diretti esteri notificati dagli altri Stati membri

Nel 2023 l'Italia ha ricevuto 409 notifiche provenienti dagli altri Stati membri, riguardanti operazioni di investimento da parte di investitori extra-UE. La rilevazione, che testimonia una crescita delle attività europee, registra un incremento di circa il 20 per cento rispetto al 2022, anno in cui erano pervenute 342 notifiche.

La *Figura 10* rappresenta gli Stati membri che, nel 2023, hanno contribuito al meccanismo di cooperazione europea. Tra questi, l'Italia si conferma tra i principali contributori del meccanismo. Altri Stati membri che hanno trasmesso un maggior numero di notifiche sono: Austria, Danimarca, Francia, Germania e Spagna. Nell'anno in esame, hanno inoltre contribuito al meccanismo di cooperazione: Belgio, Estonia, Finlandia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria.

Figura 10: Meccanismo di cooperazione - Stati membri



Fonte: notifiche trasmesse dagli Stati membri. Nota: In colore azzurro gli Stati membri che hanno contribuito al meccanismo di cooperazione nel corso del 2023. A una maggiore densità di colore corrisponde un numero più elevato di notifiche trasmesse.

⁵² Si veda: Commissione europea (2024), pag. 11.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

Le notifiche trasmesse da altri Stati membri sugli investimenti diretti esteri nel loro territorio, sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del d.P.C.M. 1° agosto 2022 n. 133, al Gruppo di coordinamento e sono oggetto di istruttoria. Nell'ambito di tale attività, in 21 casi, l'Italia ha manifestato l'intenzione di formulare osservazioni⁵³, avvalendosi, per 20 di questi, della facoltà di richiedere informazioni supplementari. In 4 casi, le osservazioni sono state trasmesse allo Stato membro notificante e alla Commissione europea.

Inoltre, in 1 caso, l'Italia ha attivato il procedimento previsto in relazione agli investimenti diretti esteri non oggetto di controllo in corso, trasmettendo, all'esito dell'istruttoria, osservazioni ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento, allo Stato membro interessato dall'investimento e alla Commissione europea.

3.5. Gli investimenti diretti esteri notificati dall'Italia

In relazione ai procedimenti notificati dalle imprese nell'anno 2023, l'Italia ha trasmesso 82 notifiche⁵⁴ riguardanti investimenti esteri diretti, di cui 2 notifiche sono state trasmesse nel corso del 2024⁵⁵.

Per 11 notifiche la Commissione europea e gli Stati membri hanno manifestato l'intenzione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del Regolamento, di formulare parere ovvero osservazioni.

In 9 casi, l'intenzione di formulare osservazioni è stata accompagnata dalla richiesta di informazioni supplementari da parte della Commissione e/o degli Stati membri.

Le osservazioni pervenute da parte degli Stati membri hanno riguardato 6 procedimenti, mentre la Commissione, con riferimento ai procedimenti del 2023, non ha emesso pareri.

Alcune operazioni oggetto di invio al meccanismo di cooperazione da parte dell'Italia sono state anche oggetto di notifica da parte di altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento.

3.6. La valutazione del Regolamento e le prospettive della cooperazione

L'articolo 15 del Regolamento ha previsto che "entro il 12 ottobre 2023 [...] la Commissione valuta il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e presenta una

⁵³ Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

⁵⁴ In tale ambito, 2 procedimenti trasmessi al meccanismo, rispettivamente il 19 ottobre e il 25 ottobre, si sono conclusi con nota per rinotifica. Le successive notifiche sono state trasmesse al meccanismo di cooperazione l'11 dicembre.

⁵⁵ Le notifiche pervenute rispettivamente il 28 dicembre e il 30 dicembre 2023, sono state trasmesse in data 12 gennaio e 9 febbraio 2024.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.” Tale esercizio di valutazione è stato svolto dalla Commissione ed è stato elaborato, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del Regolamento e il 30 giugno 2023, basandosi, tra l'altro, sui risultati di una relazione dell'OCSE⁵⁶ e sugli elementi raccolti nel corso delle attività di consultazione svolte dalla Commissione.

Dal 14 giugno 2023 al 21 luglio 2023, la Commissione ha svolto, in particolare, una consultazione pubblica rivolta, tra gli altri, alle istituzioni nazionali, ai portatori di interesse (c.d. *stakeholder*) oltre che ai singoli cittadini. La consultazione ha riguardato, oltre ad ambiti specifici del Regolamento, la valutazione del valore aggiunto apportato dal quadro normativo europeo, l'eventuale miglioramento dell'efficacia della cooperazione e dell'efficienza del meccanismo e la coerenza con le altre disposizioni legislative e con le politiche dell'Unione.

La valutazione sul funzionamento e l'efficacia del Regolamento si è basata, altresì, sui risultati della relazione speciale della Corte dei conti europea⁵⁷. La Corte, che ha analizzato un campione rappresentativo di casi ed esaminato i pareri emessi dalla Commissione, ha rilevato un quadro parzialmente adeguato ed evidenziato che, nel contesto attuale, il meccanismo di cooperazione europea funge da catalizzatore, piuttosto che da strumento di armonizzazione⁵⁸.

Conseguentemente la Commissione ha pubblicato la propria valutazione con allegata una proposta per sostituire il vigente Regolamento (UE) 2019/452⁵⁹.

La proposta, inoltre, fa parte delle cinque iniziative presentate il 24 gennaio 2024, dalla Commissione volte a rafforzare la sicurezza economica dell'Unione⁶⁰. L'insieme delle iniziative, in linea con la precedente comunicazione sulla strategia europea per la sicurezza economica⁶¹, intende intervenire sulla sicurezza economica dell'Unione sostenendo, tra l'altro, l'apertura del commercio e degli investimenti per l'economia europea. Tra quelle non legislative, rileva la pubblicazione del libro bianco sugli investimenti in uscita (cd. *outbound*) nel quale la Commissione rileva l'esistenza di un collegamento con gli IDE. In proposito, la Commissione evidenzia che alcuni ordinamenti nazionali già consentono un monitoraggio parziale degli investimenti in uscita come avviene ad esempio, per finalità di sicurezza, nel sistema nazionale

⁵⁶ Si veda: OCSE (2022), *Framework for Screening Foreign Direct Investment into the EU Assessing effectiveness and efficiency*.

⁵⁷ Si veda: Corte dei conti europea (2023), *Controllo degli investimenti diretti nell'UE*. Relazione speciale n. 27.

⁵⁸ Si veda: Corte dei conti europea (2023), pag. 20.

⁵⁹ Si veda: Commissione europea (2024), *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

⁶⁰ Si veda: Commissione europea (2024), *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Impulso alla sicurezza economica dell'Europa: introduzione a cinque nuove iniziative*.

⁶¹ Si veda: Commissione europea e Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (2023), *Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "strategia europea per la sicurezza economica"*.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

*golden power*⁶².

La proposta di modifica normativa del Regolamento (UE) 2019/452 si compone di ventiquattro articoli ed è accompagnata da due allegati e segue la procedura legislativa ordinaria.

Il 24 aprile 2024, la XIV Commissione della Camera dei Deputati ha valutato conforme tale proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, suggerendo al contempo un'analisi approfondita in merito ad alcuni profili che la caratterizzano⁶³.

⁶² Si veda: Commissione europea (2024), *White paper on outbound investments*, pag. 5.

⁶³ Si veda: Camera dei Deputati (2024), *Documento approvato dalla XIV Commissione nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2, allegato al Trattato di Lisbona*. Doc. XVIII-bis n. 35.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

4

LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI**4.1. Introduzione**

Il contenzioso relativo all'esercizio dei poteri speciali è, anche per il 2023, sostanzialmente contenuto, a conferma del prudente esercizio dei poteri speciali.

Nell'anno in corso sono, in particolare, intervenute le seguenti pronunce dell'organo di giustizia amministrativa di secondo grado:

- i) *la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 289;*
- ii) *la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 5 luglio 2023, n. 6575.*

Tali pronunce, in conferma delle precedenti decisioni di rigetto dei ricorsi da parte del TAR del Lazio,⁶⁴ contribuiscono a consolidare la giurisprudenza amministrativa⁶⁵.

Con riferimento al Regolamento (UE) 2019/452, rileva, inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, relativa alla causa ungherese C-106/22 - *Xella Magyarország*, che ha contribuito a chiarire alcuni aspetti della disciplina.

4.2. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 289

La pronuncia è relativa all'impugnazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2021, con cui si è vietata l'acquisizione, nel settore agroalimentare, di una società olandese e delle sue controllate operanti in Italia⁶⁶, e confermativa della sentenza del TAR Lazio, sez. I, 13 aprile 2022 n. 4486, che aveva rigettato il ricorso della società notificante.

Il Consiglio di Stato ritiene infondato l'appello e, in merito alla rilevata difformità a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, offre una ricostruzione del procedimento *golden power* in termini bifasici. In particolare, rileva come: *"nella procedura dell'esercizio dei*

⁶⁴ TAR Lazio, sez. I, 13 aprile 2022 n. 4486 e TAR Lazio, sez. I, n. 11508/2022.

⁶⁵ Più recentemente, il TAR Lazio, in una pronuncia di rigetto, ha, tra l'altro, ritenuto infondata una censura di parte ricorrente afferente la proporzionalità delle misure imposte mediante l'esercizio dei poteri speciali, in quanto *"la prescrizione in merito all'impiego dei finanziamenti non implica una sproporzionata limitazione dell'iniziativa economica privata, essendo proprio diretta a garantirne l'esercizio in conformità con l'oggetto dell'impresa"* (Sez. I, 22 maggio 2024, n. 10275).

⁶⁶ Si tratta della acquisizione da parte della società di diritto svizzero Syngenta Crop Protection AG, dell'intero capitale sociale della società di diritto olandese Verisem B.V. e delle sue controllate, ivi incluse quelle con sede in Italia. La società acquirente è a sua volta controllata dalla multinazionale cinese ChemChina, costituente una SOE (*State-Owned Enterprise*) della Repubblica Popolare Cinese.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

poteri speciali, ciò che giuridicamente distingue la fase decisoria dalla previa fase istruttoria è proprio l'attività valutativa del sostrato fattuale acquisito agli atti.

Il procedimento nazionale in tema di "golden power" è, invero, bifasico. Esso prevede una prima fase di carattere prettamente istruttorio tesa all'acquisizione di tutti i dati di fatto rilevanti al fine di ricostruire ed inquadrare l'operazione in chiave tanto analitica, quanto sistemica, a beneficio della successiva valutazione finale: tale fase, che il D.P.R. n. 86 del 2014 significativamente definisce come "attività propedeutica all'esercizio dei poteri speciali", è curata da un apposito Gruppo di coordinamento, composto da personale di livello dirigenziale apicale della PCM e dei vari Ministeri interessati.

La seconda fase, appunto decisoria, è viceversa appannaggio esclusivo del Consiglio dei Ministri. Questa seconda fase – affidata, non a caso, al massimo organo di direzione politica dello Stato e non a personale dirigenziale – assume un marcato ed assai lato profilo discrezionale: essa, invero, prende le mosse sì dai dati di fatto acquisiti in sede istruttoria, ma, nel contesto di una valutazione collegiale della questione in cui intervengono i Vertici politici di tutte le Amministrazioni dello Stato, affronta, inquadra e qualifica l'operazione nell'ambito della più ampia postura politica dello Stato in ottica non solo economica e finanziaria, ma in senso più globale strategica. Il Consiglio dei Ministri, in sostanza, non si limita ad una ricognizione atomistica, puntiforme e, per così dire, "contabile" ed anodina delle caratteristiche specifiche dell'operazione, ma la riguarda nell'ambito e nel contesto dei fini generali della politica nazionale, ponderandone gli impatti sia sull'assetto economico-produttivo del settore socio-economico interessato, sia sulla più ampia struttura dell'economia nazionale, sia, infine, sui rapporti internazionali e sul complessivo posizionamento politico-strategico del Paese nell'agone internazionale"⁶⁷.

Il Consiglio di Stato prosegue: "In definitiva, dunque, nella specifica procedura in commento il vizio di contrasto con l'istruttoria si presenta strutturalmente marginale, in quanto è limitato ai casi macroscopici in cui il Consiglio affermi fatti smentiti dall'istruttoria o, al contrario, neghi fatti riscontrati nella fase istruttoria."⁶⁸

Il Collegio si sofferma, altresì, sulla natura delle valutazioni svolte dal Consiglio dei Ministri, riconducibili ad una sfera di alta discrezionalità e fondato su "un fondamento normativo altrettanto ampio, elastico, flessibile ed inclusivo, che consenta di apprestare la massima e più efficace tutela agli (assai rilevanti) interessi sottostanti: in tale specifica ottica, esula qualunque addebito di indeterminatezza e genericità"⁶⁹. In tale prospettiva, "la stessa valutazione di strategicità non costituisce un dato oggettivo e, per così dire, inconfutabile

⁶⁷ Cons. St. n. 289/2023, parr. 13 e 14.1.

⁶⁸ Cons. St. n. 289/2023, par. 14.3.

⁶⁹ Cons. St. n. 289/2023, par. 16.1.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

riveniente dalle caratteristiche dell'operazione in sé atomisticamente considerate, ma rappresenta la risultante di una ponderazione altamente discrezionale (se non apertamente politica), sì che ben può essere qualificata "strategica" e capace di determinare "una situazione eccezionale" non altrimenti fronteggiabile un'operazione che pure, di per sé, non presenti profili intrinseci macroscopicamente straordinari: altrimenti detto, una stessa operazione può essere strategica o meno in funzione anche (se non soprattutto) dei soggetti coinvolti, non solo dei caratteri dell'asset e della società target"⁷⁰.

In relazione ad alcuni aspetti procedurali, la sentenza precisa come non sia applicabile la disposizione di cui all'articolo 10-bis, legge n. 241 del 1990, posto che con la notifica dell'operazione le parti interessate non veicolano un'istanza, ma adempiono ad un dovere prescritto dalla legge e la specificità della materia conduce a ritenere la disciplina del procedimento "completa e autosufficiente"⁷¹.

4.3. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 luglio 2023, n. 6575

La pronuncia è relativa all'impugnazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2017 che, in relazione all'acquisizione da parte di Vivendi di partecipazioni societarie in Telecom Italia, ha accertato, in capo alle società Vivendi e Telecom Italia, la violazione del dovere di notificazione di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 5, decreto-legge n. 21 del 2012.

Il Consiglio di Stato, nel confermare la precedente sentenza del TAR Lazio, sez. I, n. 11508/2022, si esprime sul carattere della notifica *golden power*, rilevando che la stessa è qualificabile come un "atto del privato con finalità informative, strumentale e propedeutico all'eventuale esercizio dei poteri amministrativi di *golden power*: trattasi, dunque, non dell'istanza di avvio di un procedimento ma di un (mero) dovere posto in capo al privato di informare, nelle ipotesi indicate dalla normativa, l'Amministrazione della stipulazione di atti negoziali involgenti asset strategici, affinché questa possa autonomamente valutare la sussistenza dei presupposti per esercitare i poteri speciali di cui al d.l. n. 21 del 2012"⁷².

La pronuncia prosegue nell'individuare le conseguenze derivanti dall'omessa notifica, che possono essere di rilevanza pubblicistica e privatistica.

La conseguenza pubblicistica è costituita dalla non decorrenza del termine per l'esercizio dei suddetti poteri speciali e dalla possibile applicazione di una sanzione amministrativa. Sotto il primo profilo, "il potere di accertare l'inadempimento al dovere di

⁷⁰ Cons. St. n. 289/2023, par. 18.4.

⁷¹ Cons. St. n. 289/2023, par. 23.2.

⁷² Cons. St. n. 6575/2023, par. 8.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

notifica permane in capo all'Amministrazione finché perdura la relativa inottemperanza da parte del privato, posto che: i) da un punto di vista testuale, difetta una previsione legislativa che stabilisca espressamente la decadenza da tale potere a seguito del decorso di uno specifico lasso di tempo dal momento in cui la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata ad opera del privato; ii) da un punto di vista logico-sistematico, argomentare diversamente condurrebbe ad una surrettizia interpretatio abrogans della disposizione (ovvero, in altra prospettiva, al sostanziale svuotamento per via esegetica di un potere attribuito dalla legge)".

La conseguenza privatistica è rappresentata, "sussistendo i presupposti sopra indicati, dalla sospensione dei poteri di voto o dalla nullità delle delibere adottate con il voto determinante delle partecipazioni societarie rilevate e, più in generale, con violazione o inadempimento delle condizioni imposte"⁷³.

In tale contesto, secondo il Consiglio di Stato, il "dovere di notifica posto dalla legge in capo al privato consegue, nella specie, al dato oggettivo del rilievo dell'asset oggetto di acquisizione "nei settori della difesa e della sicurezza nazionale"⁷⁴ e l'elemento soggettivo della consapevolezza in merito alla rilevanza o meno di alcuni asset "potrebbe rilevare soltanto ai fini dell'applicazione della conseguente sanzione amministrativa pecuniaria"⁷⁵.

4.4. Corte di giustizia dell'Unione europea, 13 luglio 2023, causa C-106/22

La pronuncia della Corte è relativa all'impugnazione di una decisione con cui il Ministro ungherese dell'Innovazione e della Tecnologia ha vietato l'acquisizione di una società ungherese attiva nel settore dell'estrazione di materie prime destinate al settore edile⁷⁶.

La sentenza consente di chiarire alcuni profili relativi alla nazionalità dell'investitore ai fini dell'applicazione dei meccanismi di controllo. In particolare, la Corte rileva che: "dall'articolo 2 del regolamento 2019/452, in particolare dalle definizioni contenute ai punti 1, 2 e 7 di tale articolo, risulta che la nozione di «investimento diretto estero» include determinati investimenti concernenti partecipazioni durevoli e dirette di un «investitore estero», nozione che comprende quella di «impresa di un paese terzo», la quale riguarda «un'impresa costituita o comunque organizzata conformemente alla legislazione di un paese terzo». Ne consegue che, nel caso di investimenti effettuati da società, l'ambito di applicazione del regolamento 2019/452 è limitato agli investimenti nell'Unione effettuati da imprese costituite o comunque organizzate

⁷³ Cons. St. n. 6575/2023, par. 8.

⁷⁴ Cons. St. n. 6575/2023, par. 10.

⁷⁵ Cons. St. n. 6575/2023, par. 10.

⁷⁶ La società ungherese Xella Magyarország, specializzata nella produzione di calcestruzzo per l'edilizia, ha impugnato una decisione del Ministro ungherese dell'Innovazione e della Tecnologia che vietava l'acquisizione della Janes és Társa, società ungherese operante in una cava di ghiaia, sabbia e argilla.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

conformemente alla legislazione di un paese terzo.”⁷⁷

Secondo la Corte: *“la normativa nazionale [...] nella misura in cui consente alle autorità di uno Stato membro di vietare a una società dell’Unione, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, l’acquisizione di una partecipazione in una società residente «strategica» che le consente di esercitare una sicura influenza sulla gestione e il controllo di quest’ultima società, costituisce, manifestamente, una restrizione alla libertà di stabilimento di tale società dell’Unione, nel caso di specie una restrizione particolarmente grave”*⁷⁸.

Questa posizione si basa sulla costante giurisprudenza europea per cui: *“risulta che una restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE può essere ammessa unicamente a condizione che la misura nazionale di cui trattasi sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo da essa perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo [...]. Per quanto riguarda l’esistenza di un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la restrizione alla libertà di stabilimento derivante dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta che tale normativa, consentendo di vietare, in particolare, l’acquisizione della proprietà di società residenti strategiche qualora tale acquisizione pregiudichi o rischi di pregiudicare un interesse nazionale, mira segnatamente a garantire la sicurezza e la continuità dell’approvvigionamento «per quanto riguarda bisogni primari di interesse fondamentale», in conformità, segnatamente, all’articolo 52, paragrafo 1, TFUE.”*⁷⁹.

Infatti, motivi di natura puramente economica, connessi alla promozione dell’economia nazionale o al buon funzionamento di quest’ultima, non potrebbero giustificare la costituzione di ostacoli a una delle libertà fondamentali garantite dai Trattati. In proposito, non può ritenersi che l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a favore del settore edile *“rientri, alla pari dell’obiettivo legato alla sicurezza dell’approvvigionamento dei settori del petrolio, delle telecomunicazioni e dell’energia, tra gli «interessi fondamentali della collettività»”*⁸⁰.

⁷⁷ CGUE, 13 luglio 2023, ECLI:EU:C:2023:568, par. 31.

⁷⁸ CGUE, 13 luglio 2023, ECLI:EU:C:2023:568, par. 59.

⁷⁹ CGUE, 13 luglio 2023, ECLI:EU:C:2023:568, par. 60.

⁸⁰ CGUE, 13 luglio 2023, ECLI:EU:C:2023:568, par. 69.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023***ALLEGATO A***I provvedimenti di esercizio dei poteri speciali*

Di seguito si riportano i dettagli relativi alle notifiche pervenute ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2021, n. 21, suddivise in base al settore di riferimento, sulle quali sono stati esercitati i poteri speciali.

Più in particolare, nei casi di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, il Governo ha esercitato i poteri speciali sotto forma di:

- i)* opposizione all'acquisto;
- ii)* imposizione di specifiche prescrizioni/condizioni.

In caso di imposizione di prescrizioni o condizioni, è prevista una specifica attività di monitoraggio degli obblighi imposti, che può essere svolta dall'amministrazione competente per materia o da un Comitato di monitoraggio appositamente costituito.

In caso di inottemperanza alle decisioni del Governo di esercizio dei poteri speciali, trova applicazione il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE

(articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 e s.m.i.)

Opposizione all'acquisto

SAFRAN USA, INC. e MICROTECNICA S.R.L.

Acquisizione da parte di Safran USA, Inc. del capitale sociale di Microtecnica S.r.l.

Safran USA, Inc. e Microtecnica S.r.l. hanno notificato l'acquisizione da parte della società statunitense Safran USA, Inc. del capitale sociale di Microtecnica S.r.l.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla società Safran USA, Inc. di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di Leonardo S.p.a., in qualità di soggetto terzo.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, ivi inclusi i contributi pervenuti nell'ambito del procedimento di cooperazione europea, in particolare dei rischi di incidenza negativa sulla prontezza delle Forze armate e dell'eccezionalità delle minacce agli interessi essenziali connessi ai settori della difesa e sicurezza nazionale, per cui l'esercizio dei poteri speciali con condizioni sarebbe risultato inadeguato in ragione della difficoltà di attuare misure di monitoraggio o *enforcement* realmente efficaci in caso di inottemperanza, con **d.P.C.M. 16 novembre 2023** è stato esercitato il potere di opposizione all'acquisto¹.

¹ Nel corso del 2024, è pervenuta una notifica, riguardante l'acquisizione da parte di Safran S.A. del capitale sociale di Microtecnica S.r.l., accompagnata da impegni volontariamente assunti dalle società notificanti. Il relativo procedimento si è concluso con l'autorizzazione dell'operazione, subordinatamente all'imposizione di specifiche condizioni.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

Imposizione di specifiche condizioni o prescrizioni

MAJA HOLDINGS LLC e CIT S.R.L.

Acquisizione da parte di Maja Holdings LLC di una partecipazione del 49% del capitale sociale di CIT S.r.l.

Le società Maja Holdings LLC e CIT S.r.l. hanno notificato l'acquisizione da parte della società statunitense Maja Holdings LLC di una partecipazione pari al 49 per cento del capitale sociale di CIT S.r.l., la quale detiene il 100 per cento del capitale della società B-MAX S.r.l.

Nel corso del procedimento, è stato richiesto alla società Maja Holdings LLC di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, in qualità di soggetto terzo.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, in particolare dell'esigenza di assicurare la prosecuzione e il mantenimento dei livelli di ricerca e sviluppo e la futura disponibilità dei risultati nel settore della difesa e sicurezza, con **d.P.C.M. 1° maggio 2023** sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti di Maja Holdings LLC, CIT S.r.l. e B-MAX S.r.l., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

JOHN COCKERILL DEFENCE S.A., EUROCONTROL S.P.A. e ALTRI

Acquisizione da parte della società John Cockerill Defence S.A. dell'intero capitale sociale di Eurocontrol S.p.a.

Le società John Cockerill Defence S.A., Eurocontrol S.p.a. (e altri) hanno notificato l'acquisizione da parte della società belga John Cockerill Defence S.A., dell'intero capitale sociale di Eurocontrol S.p.a.

Nel corso del procedimento è stato richiesto a Eurocontrol S.p.a. di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di Leonardo S.p.a. e MBDA S.p.a., in qualità di soggetti terzi.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, in particolare dell'esigenza di tutelare il ciclo vita e la catena logistica dei rifornimenti alle Forze armate nazionali, nonché di proteggere il *know-how* aziendale sviluppato da Eurocontrol S.p.a. per le medesime esigenze, con **d.P.C.M. 17 luglio 2023** sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti di Eurocontrol S.p.a. e John Cockerill Defense S.A., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023***LUMIBIRD S.A. e CONVERGENT PHOTONICS ITALIA S.R.L.**

Acquisizione da parte di Lumibird S.A. del 100% del capitale sociale di Convergent Photonics Italia S.r.l.

Le società Lumibird SA e Convergent Photonics Italia S.r.l, hanno notificato l'acquisizione da parte della società francese Lumibird SA del 100 per cento del capitale sociale di Convergent Photonics Italia S.r.l.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle società notificanti e alla società Prima Industrie S.p.a., controllante della società Convergent Photonics Italia S.r.l., di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR, in qualità di soggetto terzo. Il Gruppo di coordinamento ha ritenuto inoltre necessario formulare una richiesta istruttoria nei confronti della società Elettronica S.p.a. e del Politecnico di Milano - Dipartimento di meccanica - Laboratorio per le applicazioni laser SITEC.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, in particolare della minaccia concreta e attuale di grave pregiudizio per la difesa e la sicurezza nazionale, nonché dell'esigenza di presidiare gli sviluppi dei progetti di maturazione tecnologica per le applicazioni in campo militare e il soddisfacimento degli obiettivi capacitivi nazionali, con **d.P.C.M. 8 agosto 2023** sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Lumibird SA e Convergent Photonics Italia S.r.l., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

ALPI AVIATION S.R.L.

Acquisizione da parte di una persona fisica di nazionalità italiana del 75 % del capitale sociale di Alpi Aviation S.r.l.

La società Alpi Aviation S.r.l. e una persona fisica di nazionalità italiana hanno notificato l'acquisizione, da parte di quest'ultima, del 75 per cento del capitale sociale di Alpi Aviation S.r.l., detenuto da Mars (HK) Information Technology Co. Limited.

La notifica è collegata a due precedenti operazioni, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Nel corso del procedimento è stato richiesto ai notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di Leonardo S.p.a., in qualità di soggetto terzo. È stato inoltre richiesto alla società Mars (HK) Information Technology Co. Limited di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, in particolare dell'esigenza di presidiare l'esecuzione dell'operazione notificata e i relativi sviluppi, in maniera da assicurare la coerenza dell'operazione con le finalità di tutela dell'asset strategico perseguite dal d.P.C.M. del 17 marzo 2022, con **d.P.C.M. 8 settembre 2023** sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni nei confronti di Mars (HK) Information Technologies Co. Limited e della persona fisica notificante, sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

DIGITALPLATFORMS S.P.A.

Pegno costituito sulle azioni di DigitalPlatforms S.p.A. detenute da LaCambre, a garanzia di Illimity Bank S.p.A.

La società DigitalPlatforms S.p.a. ha notificato l'atto confermativo ed estensivo del pegno originariamente costituito sulle azioni della stessa DigitalPlatforms S.p.a. detenute dalla società lussemburghese LaCambre SCA SICAV RAIF, a garanzia di Illimity Bank S.p.a.

La notifica è collegata a due precedenti operazioni, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Tenuto conto dei precedenti e delle risultanze dell'istruttoria, in particolare della sussistenza dei medesimi profili di rischio per la difesa e sicurezza nazionale rilevati con d.P.C.M. del 18 novembre 2021, con **d.P.C.M. 18 settembre 2023** sono stati esercitati i poteri speciali mediante l'imposizione della medesima condizione di cui al citato decreto, nei confronti di DigitalPlatforms S.p.a., sottoposta a monitoraggio del Ministero della difesa.

DIGITALPLATFORMS S.P.A.

Delibera di DigitalPlatforms S.p.a. relativa all'approvazione di operazioni di finanziamento.

La società DigitalPlatforms S.p.a. ha notificato l'adozione di una delibera assembleare relativa all'approvazione di operazioni di finanziamento intraprese con le società Anthilia Capital Partners SGR S.p.a., Green Arrow Capital SGR S.p.a., Smart4Tech S.p.a. e SIP – Società Italiana di Partecipazioni S.p.a.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti delle società finanziatrici Anthilia Capital Partners SGR S.p.a., Smart4Tech S.p.a. e SIP – Società Italiana di Partecipazioni S.p.a., in qualità di soggetti terzi.

Tenuto conto dei precedenti e delle risultanze dell'istruttoria, con particolare riferimento alla crescente rilevanza strategica degli attivi detenuti da DigitalPlatforms S.p.a. nell'ambito degli scenari del dominio cibernetico, e della necessità di assicurare lo sviluppo dell'operazione senza profili di rischio, anche potenziali, per gli interessi pubblici nel settore della difesa e della sicurezza nazionale, con **d.P.C.M. 6 ottobre 2023** sono stati esercitati i

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023



poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche condizioni, nei confronti di DigitalPlatforms S.p.a., sottoposte a monitoraggio del Ministero della difesa.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

TECNOLOGIA 5G

(articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012)

Imposizione di specifiche prescrizioni

FASTWEB S.P.A.

Aggiornamento del Piano Annuale 5G

La società Fastweb S.p.a. ha notificato l'aggiornamento al piano annuale 2022-2023, relativo agli acquisti di beni, servizi e apparati funzionali alla realizzazione di soluzioni di copertura per la rete 5G, approvato, con prescrizioni, con d.P.C.M. 28 luglio 2022.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha ritenuto necessario svolgere un approfondimento istruttorio nei confronti della società notificante, cui è stato chiesto di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

In seguito, è stata comunicata alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, impregiudicate le prescrizioni impartite con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da integrare in considerazione della rilevanza della sicurezza delle CPE (*Customer Premises Equipment*) laddove impiegate per fornire il servizio di connettività a pubbliche amministrazioni e operatori economici strategici, il piano annuale è stato approvato, con specifiche prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G, con d.P.C.M. 28 marzo 2023.

ILIAD ITALIA S.P.A.

Piano annuale 5G

La società Iliad Italia S.p.a. ha notificato il piano annuale riguardante l'acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, con particolare riferimento alla necessità di aggiornare le prescrizioni già adottate con d.P.C.M. del 6 novembre 2020, in ragione degli ulteriori contratti e apparati contenuti nel piano annuale, al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza nazionale, il piano annuale è stato approvato, con specifiche prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G, con d.P.C.M. 28 marzo 2023.

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023***FASTWEB S.P.A.***Piano annuale 5G*

La società Fastweb S.p.a. ha notificato il piano annuale per il periodo maggio 2023 - aprile 2024, relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha ritenuto necessario svolgere un approfondimento istruttorio nei confronti della società notificante, richiedendo ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Nel corso dell'istruttoria, è stata comunicata, in due occasioni, alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, anche con un'ulteriore richiesta di elementi informativi e chiarimenti, in considerazione della particolare complessità dell'operazione.

Infine, è stata rivolta una richiesta istruttorio nei confronti della società Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., in qualità di soggetto terzo.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, considerato anche che il piano notificato non introduce elementi di sostanziale novità, apparendo la pianificazione attuale in linea con quanto prospettato nel precedente piano e nei suoi aggiornamenti, con **d.P.C.M. 27 luglio 2023** è stato deciso di approvare il piano annuale per il periodo maggio 2023 - aprile 2024, impregiudicate le prescrizioni impartite con il d.P.C.M. 28 luglio 2022, *"da ritenersi applicabili anche agli elementi costituenti il Piano oggetto della presente notifica"*.

TELECOM ITALIA S.P.A.*Piano annuale 5G*

La società Telecom Italia S.p.a. (o TIM S.p.a.) ha notificato il piano annuale relativo al programma di acquisti di beni, servizi e componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha ritenuto necessario svolgere un approfondimento istruttorio nei confronti della società notificante, chiedendo di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Nel corso dell'istruttoria, è stata comunicata, in due occasioni, alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

vulnerabilità, anche con un'ulteriore richiesta di elementi informativi e chiarimenti, in considerazione della particolare complessità dell'operazione.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, in particolare il fatto che residuano elementi di criticità relativi alla parte di funzionamento e configurazione del sistema OCS (*Online Charging System*) e alla selezione dei fornitori delle componenti di elaborazione e *storage backup*, con **d.P.C.M. 17 luglio 2023** il piano annuale per il periodo maggio 2023 – aprile 2024 è stato approvato con prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G.

WINDTRE S.P.A. e CKHH MSK 22 S.R.L.*Piano annuale 5G*

Le società WindTre S.p.a. e CKHH MSK 22 S.r.l. hanno notificato il piano annuale relativo agli acquisti futuri di beni e servizi inerenti al *roll-out*, alla gestione e alla manutenzione della rete 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha ritenuto necessario svolgere alcuni approfondimenti istruttori nei confronti della società WindTre S.p.a., chiedendo di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Nel corso dell'istruttoria, è stata comunicata, in due occasioni, alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, anche con un'ulteriore richiesta di elementi informativi e chiarimenti, in considerazione della particolare complessità dell'operazione.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, in particolare della necessità di garantire la sicurezza delle infrastrutture, con **d.P.C.M. 27 luglio 2023** il piano annuale notificato è stato approvato mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni soggette al monitoraggio del Comitato interministeriale 5G.

VODAFONE ITALIA S.P.A.*Piano annuale 5G*

La società Vodafone Italia S.p.a. ha notificato il piano annuale 2023 - 2024 riguardante l'acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Nel corso dell'istruttoria, è stata comunicata, in due occasioni, alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, in considerazione della particolare complessità dell'operazione.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

Inoltre, il Gruppo di coordinamento 5G ha ritenuto necessario svolgere un approfondimento istruttorio nei confronti della società notificante, richiedendo di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, considerato anche che il piano notificato risulta in linea con quanto prospettato nella precedente pianificazione, è stato deciso, con **d.P.C.M. 6 ottobre 2023**, di approvare il piano annuale 2023 - 2024, impregiudicate le prescrizioni impartite con il d.P.C.M. 28 settembre 2022, *"da ritenersi applicabili anche agli elementi costituenti il Piano oggetto della presente notifica"*.

OPNET S.P.A.*Piano annuale 5G*

La società Opnet S.p.a. ha notificato il piano annuale 2023 - 2024 riguardante l'acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il Gruppo di coordinamento 5G ha ritenuto necessario svolgere un approfondimento istruttorio nei confronti della società notificante, richiedendo di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Nel corso dell'istruttoria, è stata comunicata, in due occasioni, alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, in considerazione della particolare complessità dell'operazione.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, è stato deciso, con **d.P.C.M. 16 ottobre 2023**, di approvare il piano annuale 2023 - 2024, impregiudicate le prescrizioni impartite con il d.P.C.M. 21 luglio 2022, *"da ritenersi applicabili anche agli elementi costituenti il Piano oggetto della presente notifica"*.

ZEFIRO NET S.R.L.*Piano annuale 5G*

La società Zefiro Net S.r.l. ha notificato il piano annuale 2024 riguardante l'acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, è stata comunicata alla società notificante la necessità di prorogare il termine di conclusione del

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

procedimento, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità.

Tenuto conto delle risultanze emerse in sede istruttoria, in particolare della possibilità, ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, di applicare le medesime prescrizioni di cui al d.P.C.M. 23 febbraio 2023, è stato deciso, con **d.P.C.M. 19 febbraio 2024**, di approvare il piano annuale notificato, impregiudicate le prescrizioni già impartite, *“da ritenersi applicabili anche agli elementi costituenti il Piano oggetto della presente notifica”*.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

ENERGIA/TRASPORTI/COMUNICAZIONI/NUOVI SETTORI

articolo 4 REGOLAMENTO (UE) 2019/452

(articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e s.m.i.)

Opposizione all'acquisto

PETRO MAT FZCO

Acquisizione da parte di Petro Mat Fzco del 100% delle quote della società FBM Hudson Italiana S.p.a.

La società emiratina Petro MAT FZCO, a seguito di precedente prenotifica, ha notificato l'acquisizione del 100 per cento delle quote di FBM Hudson Italiana S.p.a., attiva nell'ambito della transizione energetica.

Nel corso del procedimento, il Gruppo di coordinamento ha ritenuto opportuno svolgere alcuni approfondimenti istruttori nei confronti delle società notificanti. In seguito, sono stati deliberati ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di SNAM S.p.a., ENI S.p.a., Saipem S.p.a., Sogin S.p.a. ed ENEA, in qualità di soggetti terzi. Inoltre, nell'ambito della collaborazione resa ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto del decreto-legge n. 21 del 2012, la Guardia di Finanza ha trasmesso una informativa relativa all'operazione notificata.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, in particolare dell'eccezionale strategicità dell'asset e delle tipologie di prodotti potenzialmente a duplice uso, nonché della necessità di adottare un criterio di massima precauzione rispetto al quale eventuali prescrizioni, di difficile monitoraggio, non sono apparse adeguate a tutelare in maniera efficace l'interesse pubblico perseguito dalla normativa di settore, con **d.P.C.M. 7 novembre 2023** è stato esercitato il potere di opposizione all'acquisto.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

Imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni

ARDUTCH B.V., BEKO EUROPE B.V., WHIRLPOOL EMEA HOLDINGS LLC

Conferimento del Business Arçelik e del Business Whirlpool a Beko Europe B.V.

Le società Ardutch B.V., Beko Europe B.V. e Whirlpool EMEA Holdings LLC hanno notificato l'operazione di conferimento del *Business Arçelik* e del *Business Whirlpool* alla neocostituita Beko Europe B.V., all'esito della quale quest'ultima sarà indirettamente controllata, per il 75 per cento del capitale sociale, dalla società turca Arçelik A.Ş. e, per il 25 per cento dalla società statunitense Whirlpool EMEA Holdings, detenendo, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo nelle società facenti parte del *business* europeo degli elettrodomestici di Arçelik A.Ş. e di Whirlpool Corporation.

Nel corso del procedimento, il Gruppo di coordinamento ha ritenuto opportuno svolgere alcuni approfondimenti istruttori nei confronti delle società notificanti e, in seguito, nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, in qualità di soggetto terzo.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, ivi inclusa la minaccia ad attivi strategici nel settore dei dati e delle informazioni sensibili, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e all'utilizzo di tecnologie ed informazioni critiche essenziali, con **d.P.C.M. del 1° maggio 2023** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Beko Europe B.V., soggette a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

ROBOX S.P.A. ed EFORT INTELLIGENT EQUIPMENT CO. LTD.

Sottoscrizione di un contratto per la concessione, in licenza non esclusiva, da parte di Robox S.p.a. in favore di Efort Intelligent Equipment Co. Ltd., di una libreria software.

Le società Robox S.p.a. ed Efort Intelligent Equipment Co. Ltd. hanno notificato la sottoscrizione di un contratto per la concessione, in licenza non esclusiva, da parte di Robox S.p.a. in favore della società cinese Efort Intelligent Equipment Co. Ltd., di una libreria *software* di proprietà di Robox S.p.a., che potrà essere impiegata da Efort Intelligent Equipment Co. Ltd. anche per la produzione di macchine automatizzate per l'industria. La notifica è collegata a una precedente operazione, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Nel corso del procedimento, è stato richiesto a Robox S.p.a. e a Efort Intelligent Equipment Co. Ltd. di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, della necessità di garantire l'utilizzo degli *asset* strategici di cui Robox S.p.a. è titolare nel territorio nazionale e in quello dell'Unione europea e in considerazione della minaccia di grave pregiudizio per gli interessi nazionali nel settore coinvolto, con **d.P.C.M. del 10 marzo 2023** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti delle società, soggette a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

G.O.I. ENERGY LTD e ISAB S.R.L.

Acquisizione da parte di G.O.I. Energy Ltd dell'intero capitale sociale di ISAB S.r.l.

G.O.I. Energy Ltd, ISAB S.r.l. e una persona fisica di nazionalità israeliana hanno notificato l'acquisizione, da parte della cipriota G.O.I. Energy Ltd, dell'intero capitale sociale di ISAB S.r.l. Nell'ambito dell'operazione notificata è inoltre prevista l'acquisizione, da parte dell'amministratore delegato di G.O.I. Energy Ltd, del 20 per cento del capitale sociale della stessa G.O.I. Energy Ltd.

Nel corso del procedimento, è stato richiesto ai notificanti di fornire elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, sono state formulate richieste istruttorie nei confronti dell'associazione Unione energie per la mobilità e della società Trafigura PTE Ltd, in qualità di soggetti terzi.

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, in particolare del rischio che l'eventuale natura finanziaria dell'investimento possa pregiudicare la continuità aziendale di ISAB S.r.l., nonché del rilievo della relativa produzione realizzata per l'autonomia energetica nazionale, con **d.P.C.M. 13 aprile 2023** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di ISAB S.r.l. e di G.O.I. Energy Ltd, soggette a monitoraggio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

JIANGSU DINGSHENG NEW MATERIALS JOINT-STOCK CO. LTD. e SLIM ALUMINIUM S.P.A.

Acquisizione da parte della società Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co. Ltd. dell'intero capitale sociale di Slim Aluminium S.p.a.

Le società Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co. Ltd. e Slim Aluminium S.p.a. hanno notificato l'operazione di acquisizione da parte della cinese Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co. Ltd. dell'intero capitale sociale di Slim Aluminium S.p.a.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alle società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di METEF – Metalli, Estrusione, Fonderia, CENTROAL – Centro Italiano Alluminio e ASSOMET – Associazione nazionale industrie metalli non ferrosi, in qualità di soggetti terzi.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, in particolare dei rischi di eccezionali pregiudizi per gli interessi nazionali riguardo una pluralità di ambiti, tra i quali la strutturale difficoltà di approvvigionamento di fattori produttivi critici in ambito siderurgico, con **d.P.C.M. 8 giugno 2023** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti delle società notificanti, soggette a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

CHINA NATIONAL TIRE & RUBBER CORPORATION LTD.

Rinnovo del patto parasociale stipulato tra China National Tire & Rubber Corporation, Ltd., China National Chemical Corporation Limited, CNRC International Limited, Fourteen Sundew S.à r.l., Marco Polo International Italy S.r.l., Camfin S.p.a. e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.a.

La società cinese China National Tire & Rubber Corporation Ltd. ha notificato il rinnovo del patto parasociale stipulato tra la stessa China National Tire & Rubber Corporation Ltd., China National Chemical Corporation Limited, CNRC International Limited, Fourteen Sundew S.à r.l., Marco Polo International Italy S.r.l., Camfin S.p.a. e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.a., avente ad oggetto la *governance* di Pirelli & C. S.p.a.

Nel corso del procedimento, sono state formulate alcune richieste istruttorie, anche rivolte a soggetti terzi, nei confronti di China National Tire & Rubber Corporation Ltd., di Pirelli & C. S.p.a., di Camfin S.p.a., del Politecnico di Milano e del Consorzio interuniversitario dell'Italia nord est per il calcolo automatico (CINECA). In seguito, sono stati richiesti ulteriori elementi informativi a China National Tire & Rubber Corporation Ltd.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie, in particolare del pericolo per la riservatezza dei dati raccolti e in ragione del potenziale rischio di accesso a informazioni sensibili, con **d.P.C.M. 16 giugno 2023** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. e di Pirelli & C. S.p.a., soggette a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

PSP VERISEM LUXEMBOURG HOLDINGS S.À R.L., PSP VERISEM LUXEMBOURG SCS, SYNGENTA CROP PROTECTION AG, SUBA SEEDS ITALY S.R.L., VERISEM B.V., e "MANAGEMENT ITALIANO"

*Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023**Ristrutturazione del Gruppo Verisem con cessione degli attivi strategici ad una società di diritto italiano e successiva acquisizione di Verisem B.V. da parte di Syngenta Crop Protection AG.*

Le società PSP Verisem Luxembourg Holdings S.à r.l., PSP Verisem Luxembourg SCS, Syngenta Crop Protection AG, Suba Seeds Italy S.r.l. e Verisem B.V. e il “Management Italiano”, hanno notificato l’operazione di ristrutturazione del Gruppo Verisem, con cessione degli attivi strategici ad una società di diritto italiano e la successiva acquisizione di Verisem B.V. da parte della società svizzera Syngenta Crop Protection AG controllata, in ultima istanza, dalla società cinese Sinochem Holdings Ltd.

La notifica è collegata a una precedente operazione, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Nel corso del procedimento, sono state formulate alcune richieste istruttorie nei confronti delle società notificanti. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di Coldiretti, Assosementi e la società Bonifiche Ferraresi S.p.a., in qualità di soggetti terzi.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione europea.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi inclusi i contributi pervenuti nell’ambito del procedimento di cooperazione europea, in particolare della persistenza di profili di criticità in relazione all’operazione notificata, nonché dell’assenza di garanzie circa il mantenimento del *know-how* nel settore agroalimentare, con **d.P.C.M. del 17 luglio 2023** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l’imposizione di specifiche prescrizioni, sottoposte a monitoraggio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

CHINA TELECOM (EUROPE) LIMITED*Costituzione da parte di China Telecom (Europe) Limited di una sede secondaria in Italia*

La società britannica China Telecom (Europe) Limited, indirettamente controllata dalla cinese China Telecommunications Corporation, ha notificato la costituzione di una sede secondaria in Italia.

Nel corso del procedimento, sono state formulate alcune richieste istruttorie nei confronti della società notificante. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di Fondazione Ugo Bordoni e NAMEX, in qualità di soggetti terzi.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione europea.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

Tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi inclusi i contributi pervenuti nell'ambito del procedimento di cooperazione europea, in particolare dei rischi inerenti la sicurezza delle informazioni, con **d.P.C.M. 21 luglio 2023** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni, sottoposte a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

CEDACRI S.P.A.

Costituzione di pegni su tutte le azioni e su alcuni conti correnti di Cedacri S.p.a.

La società Cedacri S.p.a., specializzata nella fornitura di servizi di *outsourcing* informatico per il settore bancario, ha notificato la costituzione del pegno su tutte le azioni di Cedacri, di proprietà della società DGB Bidco Holdings Limited, rappresentanti il 100 per cento del capitale sociale della notificante e del pegno su alcuni conti correnti quale conferma ed estensione del pegno già in essere sulle medesime azioni.

Nel corso del procedimento, è stato richiesto al notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, sono state formulate alcune richieste istruttorie rivolte a ABI - Associazione Bancaria Italiana e di ASSBB - Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Blackrock Financial Management, Inc., HPS Investment Partners LLC, Intesa Sanpaolo S.p.a., Banca Popolare di Bari S.p.a., Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.a., in qualità di soggetti terzi.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie, in particolare della sussistenza di un pericolo per gli attivi strategici detenuti da Cedacri S.p.a., anche potenziale, con **d.P.C.M. 27 luglio 2023** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti della società, sottoposte a monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze.

NEWCLEO S.R.L., S.R.S. SERVIZI DI RICERCHE E SVILUPPO S.R.L. e FUCINA ITALIA S.R.L.

Acquisizione da parte di Newcleo S.r.l. dell'intero capitale sociale delle società S.R.S. Servizi di Ricerche e Sviluppo S.r.l. e Fucina Italia S.r.l.

Le società Newcleo S.r.l., S.R.S. Servizi di Ricerche e Sviluppo S.r.l. e Fucina Italia S.r.l. hanno notificato l'acquisizione da parte di Newcleo S.r.l., in via diretta e/o indiretta, dell'intero capitale sociale delle società S.R.S. Servizi di Ricerche e Sviluppo S.r.l. e Fucina Italia S.r.l. attive anche nel settore energetico e nucleare.

Nel corso del procedimento, è stato richiesto alle società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di Sogin S.p.a. e ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, in qualità di soggetti terzi.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

Tenuto conto delle risultanze istruttorie, in particolare dello specifico *know-how* sviluppato dalle *target* nel settore del *decommissioning* e del rischio connesso ad un eventuale trasferimento del *know-how* di ENEA in favore di Newcleo S.r.l., con **d.P.C.M. 8 agosto 2023** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Newcleo S.r.l., soggette a monitoraggio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ACHERNAR ASSETS AG, ERG POWER S.R.L. e ERG POWER GENERATION S.P.A.

Acquisizione, da parte di Achernar Assets AG dell'intero capitale sociale di ERG Power S.r.l., attualmente di proprietà di ERG Power Generation S.p.a.

Le società Achernar Assets AG, ERG Power S.r.l. e ERG Power Generation S.p.a. hanno notificato l'acquisizione, da parte della svizzera Achernar Assets AG, dell'intero capitale sociale di ERG Power S.r.l.

Nel corso del procedimento, è stato richiesto alle società notificanti di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. In seguito, sono stati svolti ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di ERG Power Generation S.p.a., e nei confronti di ISAB S.r.l. e Confindustria Siracusa, in qualità di soggetti terzi.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie, in particolare della sussistenza di minacce all'approvvigionamento del sistema energetico nazionale, con **d.P.C.M. 28 settembre 2023** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Achernar Assets AG e ERG Power S.r.l., soggette a monitoraggio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

MOLECOLE (BC) HOLDCO S.R.L., NINE TREES GROUP S.P.A. e F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.

Acquisizione indiretta da parte di Molecole (BC) HoldCo S.r.l. dell'intero capitale sociale di F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a.

Molecole (BC) HoldCo S.r.l., Nine Trees Group S.p.a. e F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. hanno notificato l'operazione di acquisizione indiretta dell'intero capitale sociale di Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a., attiva nel settore farmaceutico, da parte della società statunitense Bain Capital L.L.C., mediante la costituzione del veicolo societario Molecole HoldCo S.r.l.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

Nel corso del procedimento, sono state formulate alcune richieste istruttorie nei confronti delle società notificanti. In seguito, il Gruppo di coordinamento ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori rivolgendo quesiti a INVITALIA e AIFA, in qualità di soggetti terzi.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Tenuto conto delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento al coinvolgimento di prodotti a duplice uso, all'elevato fabbisogno nei processi industriali dei composti lavorati e al rischio di eccezionale pregiudizio per gli interessi nazionali, con **d.P.C.M. 28 settembre 2023** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Molecole (BC) HoldCo S.r.l. e di F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a. soggette a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

MONTANSTAHL SA

Acquisizione da parte di Montanstahl SA dell'intero capitale sociale di Siderval S.p.a.

La società svizzera Montanstahl SA ha notificato l'acquisizione dell'intero capitale sociale della società Siderval S.p.a., attiva nella produzione e commercializzazione di profili speciali in acciaio e titanio mediante estrusione a caldo, controllata da Calvi Holding S.p.a. La notifica è collegata a una precedente operazione, già oggetto di scrutinio ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, con particolare riferimento al rischio di eccezionali pregiudizi per gli interessi nazionali riguardo una pluralità di ambiti, tra i quali la strutturale difficoltà di approvvigionamento di fattori produttivi critici utilizzati in ambito siderurgico, con **d.P.C.M. 18 settembre 2023** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Montanstahl SA e di Siderval S.p.a., soggette a monitoraggio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (V) GENERAL PARTNER LTD., SYNLAB AG e QATAR HOLDING LLC

Acquisizione del controllo esclusivo di Synlab AG, unitamente alle sue controllate in Italia, da parte di Cinven Capital Management (V) General Partner Limited.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Synlab AG e Qatar Holding LLC hanno notificato l'operazione di acquisizione indiretta, da parte della società del Guernsey Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, del controllo esclusivo della società tedesca Synlab AG e delle sue controllate, tra cui società italiane, attive nel settore sanitario e della diagnostica.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica. Il Gruppo di coordinamento ha inoltre svolto ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti di AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in qualità di soggetto terzo.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, con particolare riferimento ai rischi connessi ai dati sanitari raccolti, mitigabili attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni idonee ad assicurarne la raccolta e il trattamento nell'Unione europea, con **d.P.C.M. 19 dicembre 2023** sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Synlab AG e Qatar Holding LLC, sottoposte al monitoraggio del Ministero della Salute.

OPTICS BIDCO S.P.A., AZURE VISTA C 2020 S.À R.L., 13545369 CANADA INC., TELECOM ITALIA S.P.A.

Conferimento da parte di TIM del ramo d'azienda costituito da alcune attività relative alla rete fissa primaria e alcune infrastrutture, acquisto da parte di Optics Bidco dell'intera partecipazione detenuta da TIM in Netco e sottoscrizione di un Master Services Agreement tra TIM e Netco.

Le società Optics Bidco S.p.a., Azure Vista C 2020 S.à r.l., 13545369 Canada Inc., Telecom Italia S.p.a. hanno notificato: *i)* il conferimento da parte di Telecom Italia S.p.a. del ramo d'azienda costituito da alcune attività relative alla rete fissa primaria e alcune infrastrutture, compresa la partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Telenergia S.r.l., in favore di FiberCop S.p.a. (a seguito del conferimento, "Netco"), *ii)* l'acquisto da parte della società Optics Bidco, indirettamente controllata dalla società statunitense KKR, dell'intera partecipazione detenuta da Telecom Italia S.p.a. in Netco e, *iii)* la sottoscrizione di un *Master Services Agreement* tra Telecom Italia S.p.a. e Netco, che disciplinerà i termini e le condizioni di fornitura dei servizi di rete tra le stesse società.

Nel corso del procedimento è stato richiesto alla società notificante di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica.

La notifica è stata trasmessa al meccanismo di cooperazione europea, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Relazione in materia di poteri speciali per l'anno 2023

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e degli impegni volontariamente assunti dalle società notificanti, al fine di garantire la tutela degli interessi nazionali e degli *asset* strategici coinvolti nel settore delle comunicazioni, con **d.P.C.M. 16 gennaio 2024**, sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni imposte nei confronti delle società Optics Bido s.p.a., Azure Vista C 2020 S.à r.l., 13545369 Canada Inc., Telecom Italia S.p.a. e sottoposte a monitoraggio di un apposito Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



190650098960